

### **ORIGINALE**

Registro provvisorio n. 11 Ufficio:SEGRETERIA.

# ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 11 DEL 30-04-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

# LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020, il cui art. 1, punto 6), prevede che: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" ed in particolare l'art. 87 ad oggetto: "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";

Vista l'Ordinanza interministeriale del 22-03-2020 del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il cui art. 1 prevede che: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

**Visto** l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, secondo cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

**Visto** l'art. 1, comma 1, lett. gg), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, secondo cui resta fermo "quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici";

**Visto** l'art. 10 comma 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che testualmente recita: "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 ......";

**Vista** la propria Ordinanza Commissariale n. 4 del 12-03-2020 avente ad oggetto: "D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale "servizi indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali";

**Vista** la propria Ordinanza Commissariale n. 6 del 25-03-2020 avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da covid-2019 – misure di contenimento e chiusura al pubblico degli uffici comunali";

**Vista** la propria Ordinanza Commissariale n. 7 del 03-04-2020 avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da covid-2019 misure di contenimento e chiusura al pubblico degli uffici comunali";

**Vista** la propria Ordinanza Commissariale n. 9 del 13-04-2020 avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da covid-2019 misure di contenimento e chiusura al pubblico degli uffici comunali";

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

**Ritenuto** necessario, in questa fase emergenziale, adottare idonee misure organizzative volte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, il contenimento dei contatti tra individui, anche in relazione alla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

# ORDINA

fino a tutto il 17/05/2020, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei seguenti servizi, da individuarsi quali attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza:

- Ufficio di stato civile, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte;
- Ufficio anagrafe, esclusivamente per il rinnovo di carte di identità scadute, laddove sia richiesta la validità per l'espatrio;
- Cimitero comunale, esclusivamente per le sepolture;

- Polizia Locale:
- Protezione civile;
- Ufficio protocollo, esclusivamente per la consegna di atti non recapitabili in modo alternativo (ad esempio, e-mail, pec, posta);

# DISPONE

che, limitatamente agli uffici comunali aperti al pubblico, l'accesso venga garantito in modo individuale e, nelle zone di attesa, si rispetti la distanza di un metro l'uno dall'altro senza assembramenti, secondo quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo PEC: protocollo.comune.pachino@pec.it (solo da posta certificata) ovvero agli indirizzi e-mail o ai numeri telefonici, relativi a ciascun settore, che di seguito si indicano:

- Responsabile del I Settore Sig. Mariano Tusa tel. 0931-803118, mail affarigenerali.responsabile@comune.pachino.sr.it;
- Responsabile del II Settore Dott.ssa Bruno Vincenza tel. 0931-803659, mail servizidemografici.responsabile@comune.pachino.sr.it;
- Responsabile del III Settore Dott. Vincenzo Blundo tel. 0931-803159, mail ragioneria.pachino@tin.it;
- Responsabile del IV Settore Geom. Corrado Malandrino tel. 0931-803231, mail ufficiollpp@comune.pachino.sr.it;
- Responsabile del V Settore Ing. Corrado Avarino tel. 0931-803303, mail ecologia.pachino@comune.pachino.sr.it;
- Responsabile del VI Settore Dott. Maurizio Veletta tel. 0931-803307, mail ufficiotributi.responsabile@comune.pachino.sr.it;
- Responsabile del VII Settore Comandante di P.M. Vincenzo Giuliano tel. 0931-846282, mail pm@comune.pachino.sr.it.

È garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146.

La presente ordinanza produrrà effetto dal 4 maggio 2020, termine a partire dal quale saranno temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con la stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia - Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o piena conoscenza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio *on line*, nel sito istituzionale del Comune di Pachino e trasmessa a alla Prefettura UTG di Siracusa, alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Servizio Provinciale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal rep	
Pachino, li	IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
	sta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal ntro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
Lì,	IL MESSO COMUNALE